

Contratto nazionale mantello 2008-2010

Convenzione sull'adeguamento dei salari 2010 del 7 novembre 2009

La **Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)** da una parte e
il **Sindacato Unia** e
il **Syna, Sindacato interprofessionale** dall'altra

stipulano, in conformità all'art. 51 cpv. 4 CNM 2008 - 2010 (qui di seguito CNM), la presente convenzione sull'adeguamento del Contratto nazionale mantello in materia salariale nonché l'indennità per il pranzo.

Art. 1 In generale

1 In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo l'art. 2 tutti i lavoratori assoggettati al CNM, il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi nel 2009 in un'impresa di costruzione sottoposta al CNM (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali devono essere concordati individualmente tra impresa e lavoratore.

2 Il diritto a un adeguamento salariale secondo l'art. 2 presuppone, oltre a quanto previsto nel cpv. 1 del presente articolo, la piena capacità lavorativa (cfr. capoverso 3 del presente articolo).

3 Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. a CNM occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale, che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze trova applicazione l'art. 45 cpv. 2 CNM.

Art. 2 Adeguamento salariale 2010¹

1 In linea di principio tutti i lavoratori assoggettati al CNM hanno diritto a un adeguamento del salario individuale (effettivo). L'adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore.

2 L'impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale ad ogni lavoratore assoggettato al CNM sulla base del salario individuale del 31 dicembre 2009. L'aumento è di **1%** per tutte le classi salariali secondo l'art. 42 CNM.

Art. 3 Adeguamento dell'indennità per il pranzo

L'indennità per il pranzo secondo art. 60 cpv. 2 CNM sarà aumentata di 13 franchi a **14 franchi** per il 2010.

Art. 4 Entrata in vigore e conferimento del carattere obbligatorio generale

La presente convenzione addizionale entra in vigore il 1° gennaio 2010. Le parti contraenti s'impegheranno affinché essa sia dichiarata di obbligatorietà generale entro il 1° gennaio 2010.

Zurigo / Berna, il 7 novembre 2009

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)

D. Lehmann W. Messmer H. Bütikofer

Per il Sindacato Unia

H.U. Scheidegger A. Rieger J. Robert

Per Syna, Sindacato interprofessionale

E. Zülle K. Regotz P.-A. Grosjean

¹ I salari base ai sensi dell'art. 41 CNM rimangono invariati per il 2010.